

Prot. n. 4494/QdV/M/D/B



21 APR. 2008

*Il Ministro dell' Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare*

GAB/DEC/141/2008

VISTA la Legge 8 luglio 1986, n. 349, recante "Istituzione del Ministero dell' Ambiente e norme in materia di danno ambientale";

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";

VISTO in particolare l' articolo 252, comma 4, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che attribuisce al Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio la competenza sulla procedura di bonifica dei siti nazionali di bonifica;

VISTO in particolare l' articolo 252, comma 8, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che dispone che il Ministro dell' Ambiente e della Tutela del Territorio può autorizzare, in via provvisoria, su richiesta dell' interessato, ove ricorrano i motivi di urgenza, l' avvio dei lavori per la realizzazione dei relativi interventi di bonifica;

VISTO l' articolo 1, comma 4, della Legge 9 dicembre 1998, n. 426 "Nuovi interventi in campo ambientale" che individua, tra gli altri, l' intervento relativo al sito di "Venezia (Porto Marghera)" come intervento di bonifica di interesse nazionale;

VISTO il Decreto Ministeriale del 23 febbraio 2000 di perimetrazione del sito di interesse nazionale di "Venezia (Porto Marghera)";

VISTA la nota di ARPAV del 10 novembre 2005 con protocollo n. 71969/05/DAP, acquisita dal Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio al protocollo n. 23052/QdV/DI del 15 novembre 2005, nella quale si esprime un parere positivo con prescrizioni in merito alla validazione delle attività svolte nell' ambito del Piano di caratterizzazione presentato da Venezia Tecnologie SpA per lo stabilimento di Porto Marghera;

VISTA la nota sottoscritta anche da Venezia Tecnologie SpA consegnata a mano in data 22 dicembre 2005, acquisita dal Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio al protocollo n. 26344/QdV/DI del 23 dicembre 2005 con la quale è stato trasmesso, tra gli altri elaborati progettuali, il "Progetto definitivo di bonifica dei suoli del sito Venezia Tecnologie SpA";

VISTE le note tecniche di integrazione al "Progetto definitivo di bonifica dei suoli del sito Venezia Tecnologie SpA", trasmesse da Syndial SpA con le note del 29 dicembre 2005 con protocollo n. PRA/AUC-200/05, del 29 dicembre 2005 con protocollo n. PRA/AUC-201/05, del 4 gennaio 2006 con protocollo n.

A

PRA/AUC 03/06 e del 5 gennaio 2006 con protocollo n. PRA/AUC 04/06, rispettivamente acquisite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio al protocollo n. 26739/QdV/DI del 29 dicembre 2005, n. 26738/QdV/DI del 29 dicembre 2005, n. 0278/QdV/DI del 5 gennaio 2006, n. 371/QdV/DI del 9 gennaio 2006;

VISTA la nota della Direzione Qualità della Vita del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 3 gennaio 2006, con protocollo n. 0069, indirizzata ad APAT, ISS ed ARPAV, contenente una richiesta di pareri istruttori in merito ai progetti definitivi di bonifica da esaminare nella Conferenza di servizi decisoria del 31 gennaio 2006;

VISTA la nota di APAT del 5 gennaio 2006, con protocollo n. 0461, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio al protocollo n. 367/QdV/DI in data 5 gennaio 2006, contenente un parere istruttorio di APAT, ISS ed ARPAV sul "Progetto definitivo di bonifica dei suoli del sito Venezia Tecnologie SpA";

VISTA la nota di APAT del 9 gennaio 2006, con protocollo n. 542, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio al protocollo n. 508/QdV/DI in data 10 gennaio 2006, contenente una nota tecnica relativa al fattore di aderenza per contatto dermico con il suolo utilizzato nell'applicazione dell'analisi di rischio relativamente al "Progetto definitivo di bonifica dei suoli del sito Venezia Tecnologie SpA";

VISTI gli esiti della Conferenza di servizi decisoria del 31 gennaio 2006 che ha deliberato di ritenere approvabile con prescrizioni il "Progetto definitivo di bonifica dei suoli del sito Venezia Tecnologie SpA", trasmesso con la nota sottoscritta anche da Venezia Tecnologie SpA, consegnata a mano in data 22 dicembre 2005, ed integrato dalle note di Syndial SpA del 29 dicembre 2005 con protocollo n. PRA/AUC-200/05, del 29 dicembre 2005 con protocollo n. PRA/AUC-201/05, del 4 gennaio 2006 con protocollo n. PRA/AUC-03/06 e del 5 gennaio 2006 con protocollo n. PRA/AUC-04/06;

VISTA la nota di Venezia Tecnologie SpA del 12 aprile 2006 con protocollo n. 115/06, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio al protocollo n. 7784/QdV/DI in data 14 aprile 2006, con la quale si trasmette il documento "Nota tecnica integrativa di recepimento alle prescrizioni della Conferenza di servizi del 31 gennaio 2006 – Area Venezia Tecnologie SpA";

CONSIDERATO che in data 13 aprile 2006 si è svolta una riunione della Segreteria Tecnica ex articolo 1, comma 42, della Legge 15 dicembre 2004, n. 308, con la partecipazione di rappresentanti di Venezia Tecnologie SpA, nel corso della quale i componenti della Segreteria Tecnica hanno evidenziato come il documento "Nota tecnica integrativa di recepimento alle prescrizioni della Conferenza di servizi del 31 gennaio 2006 – Area Venezia Tecnologie SpA" non adempisse a quanto prescritto nella Conferenza di servizi del 31 gennaio 2006;

VISTA la nota di APAT del 5 maggio 2006 con protocollo n. 13690, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio al protocollo n. 9138/QdV/DI in data 8 maggio 2006, contenente un parere sul documento "Nota tecnica integrativa di recepimento alle prescrizioni della Conferenza di servizi del 31 gennaio 2006 – Area Venezia Tecnologie SpA";

CONSIDERATO che in data 27 e 28 aprile 2006 si è svolta una riunione della Segreteria Tecnica *ex* articolo 1, comma 42, della Legge 15 dicembre 2004, n. 308 nel corso della quale sono state formulate delle prescrizioni relativamente al "Progetto definitivo di bonifica del sito Syndial – Nota tecnica integrativa di recepimento alle prescrizioni della Conferenza di servizi del 31 gennaio 2006 – Area Venezia Tecnologie SpA";

VISTA la nota del 5 ottobre 2006, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio al protocollo n. 20645/QdV/DI in data 19 ottobre 2006, con la quale la Segreteria Tecnica *ex* articolo 1, comma 42, della Legge 15 dicembre 2004, n. 308 trasmette alla Direzione Qualità della Vita del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio il verbale della riunione del 27 e 28 aprile 2006;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con protocollo n. 3287/QdV/DI/B del 26 gennaio 2007 recante il provvedimento finale di adozione, *ex* articolo 14^{ter} della Legge 7 agosto 1990, n. 241, delle determinazioni conclusive della Conferenza di servizi decisoria del 31 gennaio 2006;

VISTA la nota della Regione Veneto del 28 marzo 2007 con protocollo n. 177747/57.08, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 9132/QdV/DI del 4 aprile 2007 con la quale si sottolinea che le garanzie finanziarie previste dall'articolo 242, comma 7, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, devono essere prestate alle Province, ai sensi dell'articolo 6 della Legge Regionale 21 gennaio 2000, n. 3 che ha trasferito alle Province le funzioni regionali in materia di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati;

VISTA la nota della Direzione Qualità della Vita del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 giugno 2007, con protocollo n. 15451/QdV/DI che ribadisce il mancato recepimento da parte di Venezia Tecnologie SpA di una serie di prescrizioni formulate dalla Conferenza di servizi del 31 gennaio 2006 in ordine al "Progetto definitivo di bonifica dei suoli del sito Venezia Tecnologie SpA";

VISTA la nota di Venezia Tecnologie SpA del 27 agosto 2007, con protocollo n. 215/07, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 22778/QdV/DI del 29 agosto 2007, con la quale si trasmettono chiarimenti in merito al "Progetto definitivo di bonifica dei suoli del sito Venezia Tecnologie SpA";

CONSIDERATO che in data 30 agosto 2007 si è svolto un incontro presso la sede del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, cui hanno partecipato tecnici del Ministero, dell'APAT e di Venezia Tecnologie SpA nel corso del quale sono state affrontate le problematiche emerse in ordine al "Progetto definitivo di bonifica dei suoli del sito Venezia Tecnologie SpA";

VISTA la nota di Venezia Tecnologie SpA del 3 ottobre 2007, con protocollo n. 255/07, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 26104/QdV/DI del 9 ottobre 2007, con la quale si trasmette ulteriore documentazione in merito al "Progetto definitivo di bonifica dei suoli del sito Venezia Tecnologie SpA";

VISTA la nota di APAT dell'8 gennaio 2008, con protocollo n. 825, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 539/QdV/DI del 10 gennaio 2008, con la quale si trasmettono le istruttorie relative all'ulteriore documentazione inviata da Venezia Tecnologie SpA relativamente al "Progetto definitivo di bonifica dei suoli del sito Venezia Tecnologie SpA";

CONSIDERATO che in data 31 gennaio 2008 si è svolta una riunione della Segreteria Tecnica ex articolo 1, comma 42, della Legge 15 dicembre 2004, n. 308, che ha esaminato le note di Venezia Tecnologie SpA contenenti le risposte alle richieste relative al "Progetto definitivo di bonifica dei suoli del sito Venezia Tecnologie SpA";

VISTA la nota di Venezia Tecnologie SpA del 19 febbraio 2008, con protocollo n. 42/08, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio al protocollo n. 4205/QdV/DI del 19 febbraio 2008, contenente la richiesta per l'autorizzazione, in via provvisoria, all'avvio dei lavori per la realizzazione degli interventi di bonifica previsti nel "Progetto definitivo di bonifica dei suoli del sito Venezia Tecnologie SpA";

VISTA la nota di Venezia Tecnologie SpA del 19 febbraio 2008, con protocollo n. 43/08, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio al protocollo n. 4263/QdV/DI del 20 febbraio 2008, contenente una "Nota tecnica integrativa" alla documentazione progettuale trasmessa da Venezia Tecnologie SpA in merito al "Progetto definitivo di bonifica dei suoli del sito Venezia Tecnologie SpA";

VISTA la nota di APAT del 3 marzo 2008 con protocollo n. 008382, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 6021/QdV/DI del 14 marzo 2008, nella quale sono fissate alcune prescrizioni in merito alla "Nota tecnica integrativa", trasmessa da Venezia Tecnologie SpA con la nota del 19 febbraio 2008;

CONSIDERATO che gli Uffici della Qualità della Vita del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare hanno provveduto ad un esame dei documenti inviati da Venezia Tecnologie SpA in risposta alle

A

prescrizioni fissate nel corso della Conferenza di Servizi del 31 gennaio 2006 e nel corso della riunione della Segreteria Tecnica, ex articolo 1, comma 42, della Legge 15 dicembre 2004, n. 308, del 31 gennaio 2008, nonché della nota di APAT del 3 marzo 2008;

DECRETA

ART. 1

1. È autorizzato, in via provvisoria, l'avvio dei lavori relativi al "Progetto definitivo di bonifica dei suoli del sito Venezia Tecnologie SpA", costituito dai documenti progettuali acquisiti dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ai seguenti numeri di protocollo 26344/QdV/DI del 23 dicembre 2005, 26739/QdV/DI del 29 dicembre 2005, 26738/QdV/DI del 29 dicembre 2005, 0278/QdV/DI del 5 gennaio 2006, 371/QdV/DI del 9 gennaio 2006, 7784/QdV/DI in data 14 aprile 2006, 22778/QdV/DI del 29 agosto 2007, 26104/QdV/DI del 9 ottobre 2007, 4263/QdV/DI del 20 febbraio 2008, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

A. In merito alle aree d'intervento:

1. l'eventuale esistenza di vincoli ostativi agli interventi nelle aree "di non intervento o di intervento limitato" segnalate dall'Azienda dovrà essere verificata da ARPAV con le seguenti modalità:

- verifica della documentazione cartacea prodotta dal proponente;
- esecuzione di ispezioni, a campione, mirate alla identificazione degli elementi di impedimento visibili indicati nella documentazione cartacea ed alla verifica della effettiva sussistenza delle condizioni ostative dichiarate dal proponente;
- invio di una relazione sintetica illustrativa delle attività condotte al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, alla Regione Veneto, all'APAT, all'ISS, al Comune di Venezia, alla Provincia di Venezia e, per conoscenza, al proponente stesso, per gli eventuali ulteriori adempimenti di competenza.

Le aree per le quali, al termine degli interventi, non saranno raggiunte le concentrazioni limite indicate dalla vigente normativa dovranno essere catastalmente individuate previo frazionamento e sulle stesse imposto, anche per il tramite del certificato di destinazione urbanistico, idonea limitazione d'uso;

2. sulle aree su cui insistono interventi limitati (scotico superficiale, copertura impermeabile o altre misure di messa in sicurezza) andrà effettuata, alla

4

certificazione degli interventi, l'opportuno frazionamento catastale e l'annotazione delle limitazioni d'uso sul certificato di destinazione urbanistica. Dovrà in particolare essere specificato il vincolo del mantenimento dello stato dei luoghi e delle relative misure di sicurezza, nonché l'obbligo, in caso contrario (ad esempio rimozione del manto impermeabile o scavi), di procedere alla bonifica o alla ripetizione dell'analisi di rischio;

3. le aree di pertinenza della bonifica saranno svincolabili solo a bonifica avvenuta nelle aree confinanti o al loro interno e a seguito della relativa certificazione di avvenuta bonifica delle stesse;
4. un'eventuale richiesta di svincolo delle aree conformi resta comunque subordinata alla individuazione catastale delle relative superfici previo frazionamento ove necessario;
5. si ribadisce la prescrizione A4 del verbale della Conferenza di Servizi decisoria del 31 gennaio 2006 circa l'impegno da parte dell'Azienda, ove dalla tecnologia di progetto non fosse possibile raggiungere il valore obiettivo di cui all'Allegato F al verbale della Conferenza di Servizi citata, a raggiungere gli obiettivi di bonifica facendo ricorso ad altre tecnologie utilizzate nel Sito di Interesse Nazionale sempre nell'ambito dei costi complessivi previsti e, solo a valle di tale valutazione, procedere all'analisi di rischio relativa alle concentrazioni residue. Si ribadisce altresì che il monitoraggio *post operam* dovrà essere proseguito per un tempo sufficiente ad escludere la possibilità di fenomeni di *rebound*, secondo modalità da concordarsi con le Autorità competenti al controllo;
6. sulle particelle catastali dovranno essere indicati i vincoli e le limitazioni d'uso imposte a seguito delle risultanze dell'analisi di rischio.

B. In merito all'analisi di rischio:

7. si sottolinea che ove al completamento degli interventi di bonifica non si raggiungessero i valori obiettivo dell'Allegato F del verbale della Conferenza di Servizi decisoria del 31 gennaio 2006 in materia di bonifiche, dovranno essere previsti interventi aggiuntivi riconducendo anche una nuova analisi di rischio sito-specifica con procedura riportata nei "Criteri metodologici dell'applicazione dell'analisi assoluta di rischio ai siti contaminati", elaborati dal gruppo di lavoro APAT, ARPAV, ISS, ISPESL al fine di valutare eventuali ulteriori limitazioni d'uso d'adottare, di cui dovrà rimanere traccia negli strumenti urbanistici;
8. in merito al superamento per il parametro Zn, (1547 mg/Kg rispetto ad una CLA 1500 mg/Kg nel campione tra 0-1 m da p.c.), visto che la correzione dei risultati della caratterizzazione sulla base dell'errore analitico non è prevista dalla normativa vigente, si richiede all'Azienda di procedere alla sua rimozione;

A

9. la Tabella 2 contenuta nel documento inviato da Venezia Tecnologie SpA con la nota del 3 ottobre 2007, mostra che il rischio da suolo superficiale è profondo per inalazione indoor, associato al Hg, è superiore a 1, pertanto dovranno essere adottati interventi per la mitigazione del rischio e/o imposte idonee limitazioni d'uso, nonché condotti, anche durante le attività di bonifica, di concerto con gli Enti di controllo competenti in materia di esposizione professionale, monitoraggi periodici delle concentrazioni in aria delle sostanze per le quali è stato superato il livello di rischio tollerabile, prevedendo, eventualmente, anche campagne di *soil-gas* al di sotto degli edifici. Qualora le misure effettuate mostrino il superamento dei limiti di riferimento imposti dalla normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro, dovranno essere immediatamente adottati interventi per la mitigazione del rischio e/o limitazioni d'uso. I monitoraggi dovranno essere comunque effettuati fino al permanere nelle matrici ambientali di concentrazioni in corrispondenza dei quali l'applicazione dell'analisi di rischio sito-specifica, effettuata sulla base della procedura riportata nei "Criteri metodologici per l'applicazione dell'analisi assoluta di rischio ai siti contaminati", elaborato dal gruppo di lavoro APAT-ARPA-ISS-ISPEL e disponibile sul sito web dell'APAT (www.apat.it), evidenzia rischi significativi;
10. la validità delle risultanze dell'analisi di rischio presentata dall'Azienda, con riferimento alle "aree pavimentate", è strettamente connessa alla efficienza/efficacia delle pavimentazioni presenti nell'interruzione dei percorsi diretti. Tali pavimentazioni dovranno essere oggetto di costante manutenzione da parte dell'Azienda e di controlli periodici da parte di ARPAV per l'accertamento di eventuali fenomeni visibili di degrado (ad es: fessurazione). Qualora, a seguito di esigenze produttive o urbanistiche, le pavimentazioni vengano rimosse, dovrà essere condotta una nuova analisi di rischio che tenga conto dei percorsi di esposizione diretti. Inoltre, dovranno essere riportate negli strumenti urbanisti le risultanze dell'analisi di rischio effettuata e l'ubicazione delle pavimentazioni;
11. sulle aree nelle quali l'applicazione dell'analisi di rischio evidenzia livelli di rischio significativi per i percorsi diretti (ingestione e contatto dermico) dovranno essere imposte idonee limitazioni d'uso fino al completamento degli interventi di bonifica al termine dei quali, utilizzando le concentrazioni residue, dovrà essere condotta una nuova analisi di rischio sito-specifica, sulla base della procedura riportata nei "Criteri metodologici per l'applicazione dell'analisi assoluta di rischio ai siti contaminati", elaborati dal gruppo di lavoro APAT-ARPA-ISS-ISPEL e disponibile sul sito web dell'APAT (www.apat.it), allo scopo di valutare la necessità di interventi aggiuntivi. Delle risultanze della nuova analisi di rischio condotta e delle

eventuali ulteriori limitazioni d'uso adottate dovrà rimanere traccia negli strumenti urbanistici;

12. sulle aree nelle quali l'applicazione dell'analisi di rischio evidenzia livelli di rischio significativi per il percorso "inalazione indoor", dovranno essere adottati interventi per la mitigazione del rischio e/o imposte idonee limitazioni d'uso, nonché condotti, anche durante le attività di bonifica, di concerto con gli Enti di controllo competenti in materia di esposizione professionale, monitoraggi periodici delle concentrazioni in aria delle sostanze per le quali è stato superato il livello di rischio tollerabile, prevedendo, eventualmente, anche campagne di *soil gas survey* al di sotto degli edifici. Qualora le misure adottate mostrino il superamento dei limiti di riferimento imposti dalla normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro, dovranno essere immediatamente effettuati interventi per la mitigazione del rischio e/o limitazioni d'uso. I monitoraggi dovranno essere comunque effettuati fino al permanere nelle matrici ambientali di concentrazioni relativamente alle quali l'applicazione dell'analisi di rischio sito-specifica, effettuata sulla base della procedura riportata nei "Criteri metodologici per l'applicazione dell'analisi assoluta di rischio ai siti contaminati", elaborato dal gruppo di lavoro APAT-ARPA-ISS-ISPEL e disponibile sul sito web dell'APAT (www.apat.it), evidenzia rischi significativi.

ART. 2

1. Qualora nel corso dell'intervento si individuassero ulteriori ed imprevisti volumi di rifiuti o di terreno con concentrazioni di inquinanti superiori a quelle limite soglia di contaminazione indicate nella Tabella 1 dell'Allegato 5 del Titolo V della Parte Quarta del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in funzione della destinazione d'uso del sito, che comportino una variazione delle dimensioni e/o delle condizioni di esercizio degli impianti asserviti alla bonifica previsti nel progetto oggetto del presente decreto, dovrà essere predisposta da Venezia Tecnologie SpA un'apposita variante al "Progetto definitivo di bonifica dei suoli del sito Venezia Tecnologie SpA", di cui al comma 1 dell'articolo 1, da sottoporre alla procedura prevista dall'articolo 252 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

ART. 3

1. A garanzia della corretta esecuzione e del completamento degli interventi come previsti nel Progetto approvato, dovrà essere prestata una fidejussione

A

a cura di Venezia Tecnologie SpA a favore della Provincia di Venezia, per una somma pari al 50% dell'importo dell'intervento stimato nel progetto oggetto del presente Decreto in € 236.128,00 (duecentotrentaseimilacentotototto euro).

**IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**



14